



11.10.2026

Concordato Preventivo biennale 2026 – 2027





Concordato preventivo biennale 2026 e 2027

Come funziona, quali vantaggi offre e cosa valutare prima di aderire

Il concordato preventivo biennale permette di concordare in anticipo con il Fisco il reddito su cui calcolare le imposte per il 2026 e 2027. Può essere conveniente se l'attività cresce, ma richiede attenzione: se il reddito effettivamente diminuisce, di regola si continua a pagare sul reddito concordato. La scelta va quindi valutata sulla situazione concreta di ciascun cliente.

Per un imprenditore o un professionista, conoscere in anticipo il reddito su cui verranno calcolate le imposte può aiutare a programmare le uscite. Prima di accettare, però, bisogna capire quanto è plausibile la proposta rispetto all'andamento dell'attività: gli importi concordati diventano un impegno per entrambi gli anni.

I chiarimenti pubblicati il 6.10.2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6.10.2026 la Circolare n. 8. Il documento riunisce i chiarimenti sul concordato, aggiornati al D.Lgs. n. 148/2026, e sostituisce i precedenti documenti di prassi sull'argomento. In appendice raccoglie anche le risposte ai quesiti e alle FAQ. Per il cliente, questo significa disporre di un riferimento unitario per verificare i requisiti, benefici e modalità di adesione.

A chi è rivolto e cosa comprende

Possono aderire imprese e professionisti che applicano gli ISA, gli indicatori utilizzati dal Fisco per valutare l'affidabilità fiscale, e rispettano i requisiti previsti. Il concordato 2026-2027 non è rivolto ai contribuenti in regime forfettario.

Gli ISA attribuiscono un punteggio sulla base di informazioni contabili e di dati relativi all'attività. Per esempio, vengono considerate le caratteristiche dell'impresa e dello studio professionale e la coerenza dei risultati dichiarati. Questo punteggio è importante anche per determinare l'aliquota dell'eventuale imposta sostitutiva. La sola titolarità di una partita IVA, quindi, non basta per accedere al concordato.



La proposta riguarda il reddito dell'attività e, quando dovuta, la base imponibile IRAP. Incide anche sui contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata. Per le casse professionali occorre verificare le rispettive regole. L'IVA continua ad essere calcolata e versata normalmente, così come restano gli obblighi di fatturazione, contabilità e dichiarazione.

La differenza tra fatturato e reddito

Per comprendere il concordato occorre distinguere il fatturato dal reddito. Il fatturato riguarda le vendite e i compensi dell'attività; il reddito fiscale viene determinato applicando le regole del proprio regime e tenendo conto di eventuali costi deducibili. Due attività con lo stesso fatturato possono avere redditi diversi, perché sostengono spese differenti.

Quando si valuta la proposta, quindi, bisogna confrontarla con il reddito fiscale che si prevede di conseguire, tenendo conto anche dell'evoluzione dei costi. L'aumento delle vendite non garantisce da solo una maggiore convenienza del concordato: se aumentano molto anche le spese, il reddito può crescere poco oppure può diminuire.

Come viene formulata la proposta

L'Agenzia delle Entrate elabora la proposta partendo dai dati del 2025, dal modello ISA e dai criteri previsti per la stima dei due anni successivi. Vengono indicati importi distinti per il 2026 e per il 2027. Per questo motivo, un importo sostenibile per il primo anno va valutato insieme a quello del secondo.

Prima dell'adesione, lo Studio deve verificare la correttezza dei dati utilizzati e confrontare la proposta con la situazione attuale del cliente. Eventuali componenti straordinarie, come plusvalenze o minusvalenze, seguono regole specifiche: il reddito concordato non coincide sempre con ogni voce che compare nel bilancio o nella dichiarazione.

Quando può essere conveniente

Se il reddito effettivo supera quello concordato, la parte eccedente normalmente non aumenta le imposte sui redditi né i contributi INPS interessati dall'accordo. Se invece il reddito effettivo è inferiore, le imposte e i contributi restano generalmente calcolati sul reddito concordato, salvo le rettifiche e le cause di cessazione previste dalla legge.

Esempio semplificato: con un reddito concordato di 40.000 € e un reddito effettivo di 50.000 €, la tassazione resta riferita ai 40.000 €. Se il reddito effettivo scende a 30.000 €, si continua a pagare sui 40.000 €. L'esempio non considera componenti



straordinarie e altre rettifiche previste dalla normativa.

Il rischio è più evidente quando diminuiscono i clienti o aumentano le spese. L'attività può produrre meno liquidità, mentre l'impegno fiscale resta collegato alla proposta accettata. Per questo la valutazione deve comprendere anche una previsione prudente: cosa accadrebbe se il risultato del prossimo anno fosse inferiore a quello atteso?

L'imposta agevolata sulla crescita concordata

È possibile scegliere un'imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato che supera il reddito 2025 di riferimento, rettificato secondo le regole del concordato. L'aliquota dipende dal punteggio ISA 2025:

- 10% con punteggio pari o superiore a 8;
- 12% con punteggio da 6 a meno di 8;
- 15% con punteggio inferiore a 6.

Queste aliquote non si applicano all'intero reddito. Riguardano la quota incrementale fino a 85.000 €; sull'eccedenza si applicano il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES. L'agevolazione non sostituisce i contributi previdenziali né l'IRAP.

Un esempio dell'imposta sostitutiva

Supponiamo che il reddito 2025 di riferimento sia di 30.000 € e che quello concordato per il 2026 sia di 40.000 €. L'incremento concordato è di 10.000 €. Se il punteggio ISA consente l'aliquota del 10% e si sceglie l'imposta sostitutiva, su questi 10.000 € l'imposta è di 1.000 €. La parte restante del reddito segue le regole ordinarie, con le deduzioni e le altre variabili applicabili.

I 1.000 € dell'esempio non rappresentano quindi tutte le imposte dovute per l'anno. Il calcolo complessivo deve considerare anche la tassazione della parte ordinaria, i contributi previdenziali e l'eventuale IRAP. Se nel 2027 il reddito proposto fosse di 42.000 €, l'incremento rispetto alla stessa base del 2025 sarebbe di 12.000 €; con aliquota del 10%, la sostitutiva sarebbe di 1.200 €.

Le novità per chi rinnova

Chi ha aderito al concordato 2024–2025 e rinnova per il 2026–2027 beneficia di condizioni aggiuntive rispetto a chi aderisce per la prima volta:



- nessuna maggiorazione specifica degli acconti prevista per i nuovi aderenti; restano dovuti gli acconti ordinari;
- possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte per i periodi oggetto di rinnovo, secondo le modalità previste;
- riduzione di due anni dei termini di accertamento, anziché di un anno, nei casi previsti;
- esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 €;
- esonero dal visto di conformità per l'utilizzo dei crediti fino a 100.000 € annui per l'IVA e fino a 70.000 € per le imposte dirette e l'IRAP;
- possibilità di accedere al ravvedimento delle annualità pregresse ammesse dalla disciplina del rinnovo, versando le imposte sostitutive sui redditi, sulle relative addizionali e sull'IRAP, secondo i requisiti e le scadenze applicabili.

Le soglie dei crediti e dei rimborsi

Le agevolazioni sul visto di conformità semplificano l'utilizzo dei crediti e la richiesta di rimborso, ma non aumentano l'importo del credito spettante e non eliminano gli altri adempimenti. Occorre comunque verificare la correttezza del credito, la dichiarazione da cui emerge e le condizioni per beneficiare dell'esonero. Per esempio, la soglia IVA di 100.000 € non rappresenta un rimborso riconosciuto automaticamente a chi rinnova: riguarda il limite entro cui opera la semplificazione prevista.

Il ravvedimento delle annualità pregresse

Il ravvedimento richiede una valutazione separata dei costi e delle annualità interessate. Offre le protezioni previste dalla legge, ma non elimina ogni possibilità di controllo.

In termini pratici, si tratta di un'opportunità da esaminare insieme al rinnovo, ma con un conteggio autonomo. Occorre verificare quali anni possono essere interessati, quanto si deve versare per ciascuno e quali sono le condizioni per mantenere la protezione. Non è corretto considerare gli anni precedenti automaticamente regolarizzati solo perché si aderisce al nuovo concordato.

Per chi aderisce per la prima volta, nel calcolo degli acconti con metodo storico è prevista una maggiorazione del 10% per le imposte sui redditi e del 3% per l'IRAP, sulla differenza positiva tra la proposta 2026 e il valore 2025 di riferimento. Occorre considerarla nella disponibilità liquida.



Riprendendo l'esempio di un incremento concordato di 10.000 €, la maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi è di 1.000 €. Anche se la percentuale coincide con quella dell'imposta sostitutiva dell'esempio precedente, si tratta di due calcoli diversi: uno riguarda l'acconto, l'altro la tassazione della quota incrementale. Lo Studio li considera nel prospetto dei versamenti per evitare di confondere il carico fiscale con le somme da pagare a una singola scadenza.

I requisiti e gli eventi da comunicare allo Studio

Prima dell'adesione devono essere verificati i dati dichiarati, l'applicazione degli ISA e l'assenza di cause di esclusione. Tra i controlli principali rientrano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e i debiti fiscali e contributivi definitivamente accertati al 31 dicembre 2025: la soglia ostativa è di 5.000 € complessivi, comprensivi di sanzioni e interessi. Debiti regolarmente rateizzati o sospesi non rilevano finché restano validi i relativi provvedimenti; sono da verificare anche i pagamenti effettuati prima dell'adesione.

Per verificare la situazione debitoria non basta guardare il totale di una cartella o ricordare un vecchio avviso. Bisogna controllare la natura del debito, la sua definitività e l'eventuale rateazione o sospensione. Chi ha ricevuto atti dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dall'INPS deve segnalarli allo Studio e fornire la documentazione aggiornata.

Durante il biennio, chiusura o cambiamento dell'attività, passaggio al forfettario e determinate operazioni societarie possono interrompere l'accordo. Un calo di reddito, da solo, non consente di uscire; la riduzione superiore al 30% deve dipendere dagli eventi eccezionali individuati dalla normativa.

Gravi irregolarità nei dati, omissioni dichiarative e mancati versamenti non regolarizzati nei termini possono invece far perdere gli effetti e i benefici del concordato per l'intero biennio. L'adesione richiede quindi di continuare a rispettare tutti gli adempimenti.

La cessazione e la decadenza hanno conseguenze diverse. La cessazione interrompe gli effetti dell'accordo dall'anno in cui si verifica l'evento previsto. La decadenza può coinvolgere tutto il biennio, facendo perdere i benefici già riconosciuti. In questo caso possono restare dovute imposte sul maggiore tra il reddito effettivo e quello concordato, secondo le disposizioni applicabili.

Il concordato non autorizza a omettere le fatture, corrispettivi o documenti contabili. Anche quando il reddito effettivo supera quello concordato, l'attività deve essere documentata correttamente. La regolarità degli adempimenti è una condizione per mantenere l'accordo e i suoi vantaggi.



Le cautele per gli studi associati e le società

Negli studi associati e nelle società di persone l'aumento del numero di soci o associati può impedire l'adesione o interrompere il concordato. Per chi rinnova è prevista un'eccezione legata ai redditi del nuovo socio nell'anno precedente al suo ingresso, entro la soglia di 35.000 € da verificare per ciascun soggetto. Se il nuovo socio era già in concordato, conta il reddito effettivo. La sostituzione di un socio, senza aumento del numero complessivo e con uscita e ingresso dalla stessa data, generalmente non fa scattare questa causa.

Per esempio, se uno studio che rinnova il concordato accoglie nel 2027 un nuovo associato, occorre esaminare i redditi che questa persona ha percepito nel 2026. Il limite di 35.000 € riguarda il singolo nuovo associato, non la somma dei redditi di tutte le persone che entrano. Vanno verificate anche le categorie di reddito rilevanti e le altre condizioni: il solo rispetto della soglia non risolve ogni possibile causa di uscita.

Per gli studi associati e società tra professionisti, se un associato o socio svolge anche un'attività individuale con partita IVA e applica lo stesso ISA dello studio o della società, può essere necessaria l'adesione congiunta. Un impedimento, come debiti ostativi di uno dei professionisti interessati, può ripercuotersi anche sugli altri. Le esclusioni dagli ISA e la chiusura della partita IVA individuale richiedono verifiche specifiche. Ogni variazione va comunicata prima di procedere.

L'obbligo di adesione congiunta non riguarda indistintamente tutti i soci di ogni società. È collegato alle specifiche situazioni dei professionisti che operano anche individualmente e all'ISA applicato. Un socio che chiude la propria attività individuale, oppure un nuovo associato escluso dagli ISA, richiede una valutazione diversa da quella di chi può aderire ma decide di non farlo. È quindi necessario verificare ogni posizione prima di modificare l'organizzazione dello studio.

Deduzioni e detrazioni personali nel quadro RP

L'adesione al concordato non elimina automaticamente gli oneri deducibili e le detrazioni personali, come le spese sanitarie e le detrazioni per gli interventi sulla casa. Rimangono applicabili i requisiti e i limiti previsti per ciascun beneficio. Occorre però distinguere la parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria da quella assoggettata all'imposta sostitutiva: le deduzioni e le detrazioni non riducono indistintamente entrambe le imposte.

Le detrazioni utilizzabili contro l'IRPEF richiedono un'imposta ordinaria sufficiente. Se la scelta della sostitutiva riduce l'IRPEF disponibile, una parte delle detrazioni potrebbe non trovare capienza, secondo le regole del singolo beneficio. Inoltre, per le agevolazioni collegate a limiti di reddito occorre considerare il reddito effettivo secondo la disciplina applicabile. Il confronto deve quindi comprendere l'intera dichiarazione personale, oltre al reddito dell'attività.



Come valutare la convenienza per la propria attività

La scelta parte da un confronto fra due scenari: quanto si prevede di pagare seguendo le regole ordinarie e quanto si pagherebbe accettando la proposta. Il confronto deve coprire entrambi gli anni e includere imposte, contributi ed eventuali benefici del rinnovo. Una percentuale agevolata, considerata da sola, non permette di stabilire se l'adesione conviene.

È utile comunicare allo Studio le variazioni già conosciute: nuovi incarichi, perdita di un cliente importante, investimenti, incremento dei costi, riduzione dell'attività o ingresso di nuovi soci. Sono informazioni che possono modificare la previsione del reddito e che non emergono dai soli documenti contabili dell'anno precedente.

La valutazione deve infine riguardare la liquidità. Un'attività può avere un buon reddito fiscale ma incassare con ritardo: anche in questo caso deve poter affrontare le scadenze di imposte e contributi. Il prospetto dei versamenti serve a verificare se l'impegno concordato è sostenibile nel corso del biennio.

La scadenza e la scelta del cliente

Per i contribuenti con anno fiscale coincidente con l'anno solare, il termine per aderire al concordato 2026–2027 è il 2 novembre 2026. Invitiamo chi è interessato a contattare lo Studio, per confrontare la proposta con il reddito atteso e valutare imposte, contributi e liquidità necessaria. L'adesione o la rinuncia devono essere comunicate allo Studio per iscritto, dopo aver esaminato i conteggi personalizzati.

Come si formalizza l'adesione

L'adesione o il rinnovo possono essere trasmessi insieme alla dichiarazione dei redditi 2026 oppure in via autonoma, inviando il Modello CPB con il solo frontespizio del Modello Redditi 2026. La scadenza del 2 novembre 2026 tiene conto del fatto che il 31 ottobre cade di sabato. La comunicazione della scelta allo Studio deve avvenire in tempo utile per completare i controlli e l'invio telematico entro il termine previsto.

Per consentire questa verifica, invitiamo a non attendere gli ultimi giorni. La proposta va letta insieme ai conteggi dello Studio e alla previsione dell'attività. La decisione finale deve essere consapevole: l'accordo può offrire un risparmio e una maggiore prevedibilità, ma comporta un impegno che resta anche quando i risultati sono meno favorevoli delle aspettative.

Lo Studio Mion è a disposizione per verificare i requisiti e valutare la convenienza della proposta per la Sua attività.